N. 203 /2022 R.G.



in persona del giudice, dott. Giuseppe Grosso; Letto il ricorso ex art. 700 cpc nella causa civile in epigrafe indicata; Letti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti;

Premesso:

- che la ricorrente è dipendente a tempo determinato del Ministero dell'Istruzione con contratto a tempo determinato fino al 30.6.2022 in qualità di docente nella scuola primaria sul sostengo con sede di titolarità presso
- che è in possesso di certificazione verde rafforzata valida fino al 9.6.2022 (doc. 6);
- che con decreto n. 5191 del giorno 11.4.2022 la Dirigente scolastica assegnava la ricorrente allo svolgimento di mansioni diverse dal sostegno (vd. doc. 2 e 3 ric.) con validità sino al 15.6.2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale;

Ritenuto quanto al fumus boni iuris:

- che l'art. 4-ter.1 del decreto-legge 44/2021, introdotto dall'art. 8, co.4, del decreto-legge 24/2022, impone al personale scolastico l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter del medesimo decreto-legge 44/2021;
- che tale ultima norma specificamente stabilisce che "L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute".
- che pertanto l'obbligo vaccinale continua a riguardare il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo;

AND DAY GEORGE CHICKEDSE EV

- che tuttavia la dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle

certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021;

- che nello specifico l'art. 4 ter.1 stabilisce che "1. Fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica alle seguenti categorie:
- a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-ter.2; (...)"
- che pertanto non è allo stato scaduto il termine entro il quale la ricorrete deve completare il ciclo;

Ritenuto quanto al periculum:

- che ricorre poi il "periculum in mora" dal momento che, come risultante dalla dichiarazione dei genitori del minore, allegata al ricorso quale doc. 9, nonché dallo stesso intervento ad adiuvandum proposto da
- quest'ultimo sta subendo un trauma dall'allontanamento della figura dell'insegnante di sostegno individuata nella persona della ricorrente, che lo ha finora seguito (cfr. anche certificazione medica allegata all'intervento della madre);
- che, in vista dell'ormai imminente decorrenza del termine per il completamento del ciclo e dello stesso termine delle lezioni, come da calendario scolastico regionale, la convocazione di controparte potrebbe pregiudicare gli effetti anticipatori del presente provvedimento;

P.Q.M.

accertata e dichiarata in via provvisoria l'illegittimità del decreto di assegnazione datato 11.4.2022 prot. 5191 emesso dal Dirigente scolastico p.t. dell'

DISPONE

l'immediata reintegra nel posto di lavoro della ricorrente con le mansioni svolte precedentemente rispetto al decreto n. 5191/2022.

r locations datoriza companiziono parti il oronon coorzozz doi corcorzoz.

RG n. 203/202:

- Visto l'art. 669 sexies, co. 2, cpc;

FISSA

l'udienza del 31.5.2022 ore 9 davanti a sé, assegnando al ricorrente termine perentorio fino al 11 maggio 2022 per la notifica del ricorso e del presente decreto.

Manda la Cancelleria per l'immediata comunicazione al ricorrente della presente ordinanza.

Grosseto, 3.5.2022

IL GIUDICE